



TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

Sezione Fallimentare

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio proposto da _____ in data 10/1/19, rappresentato dall'avv.to Pietro FERRAZZI di Mantova;

ritenuta la propria competenza territoriale essendo la residenza del debitore in Mantova (MN),

considerato che il _____ dichiara di essere disoccupato e deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte,

osservato che a fronte di un indebitamento di € 7.308.642,54, derivante dalla partecipazione in qualità socio di capitali e garante di imprese poi fallite, il debitore propone la liquidazione integrale del proprio patrimonio consistente nell'immobile di proprietà, attualmente locato alla compagnia _____ e sottoposto a esecuzione forzata n. _____ in una quota di partecipazione di modico valore (€ 2.000,00) e in una

piccola somma in denaro (€ 203,32+159,68), restando esclusi solo i beni personali quali vestiario, biancheria e oggetti da bagno e tenuto conto che la compagna ha fornito garanzia per il versamento delle spese della procedura sino al limite di € 12.000,00 (doc. 62);

tenuto conto che la documentazione prodotta è completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett. a) e b), non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto ricorso negli



ultimi cinque anni a uno dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co. IX L. n. 3/2012, avv.to Giovanni TOFFALI, il quale dà atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in liquidazione nonché attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale,

rilevato che risulta attestata la fattibilità della liquidazione del patrimonio del debitore, che tuttavia sarà sufficiente a pagare solo in minima parte i creditori, ipotecari, prededotti e privilegiati;

considerato che il debitore è disoccupato, ma si è impegnato a trovare un lavoro chiedendo sia fissato un limite alla retribuzione mensile da utilizzare per contribuire al mantenimento proprio e della famiglia;

tenuto conto che ai sensi dell'art. 14 *ter* possono escludersi dalla liquidazione i beni personali del debitore, quali vestiario e accessori, per lo più neppure pignorabili;

preso atto che il professionista nominato ha dichiarato di essere disponibile ad assumere la funzione di liquidatore dei beni, come richiesto altresì dal ricorrente,

rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L. n. 3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione;

nomina liquidatore l'avv.to Giovanni TOFFALI;

dispone che sino al provvedimento di chiusura ex art.14 *novies* comma V L. n. 3/2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, con particolare riferimento all'esecuzione n. 129/18, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 *ter* L. n. 3/2012;

dispone che il liquidatore:

- trascriva il presente decreto presso l'Agenzia del Territorio territorialmente competente in relazione agli immobili da liquidarsi;



- proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 *sexies* L. n. 3/2012,
- provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 *octies* L. n. 3/2012,
- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 *novies* L. n. 3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive.

Autorizza il liquidatore ad avvalersi della consulenza tecnica di stima redatta nel corso della citata esecuzione immobiliare.

Dispone che il liquidatore preveda, tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti, anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche", trattandosi dello strumento individuato dal legislatore per offrire informazione globale sulle vendite forzate in corso nel territorio nazionale.

Stabilisce fin d'ora che, qualora il [] riesca a trovare un lavoro, una quota della sua retribuzione pari a € 1.000,00 mensili possa essere dallo stesso trattenuta per il mantenimento proprio e della famiglia;

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Gazzetta di Mantova e sul sito www.entietribunali.it.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente e al liquidatore.

Mantova, 29/01/2019

Il Giudice
dott. []

